

**PSR 2007-2013 del Piemonte: Campagna 2009 - Presentazione domande di aiuto/pagamento circa l'adesione per un quinquennio e di adeguamento dell'impegno circa azioni della misura 214 "Pagamenti agroambientali" presentate da giovani agricoltori che si sono insediati in aziende agricole ai sensi della Misura 112.**

Il regolamento (CE) n. 1290/2005 e s.m.i. del Consiglio ha costituito il Fondo Europeo Agricolo di garanzia (FEAGA) ed il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i., sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR per il periodo di programmazione 2007-2013, stabilisce che il FEASR intervenga negli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale (PSR).

Il regolamento (CE) 796/2004 reca modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al reg. (CE) 1782/03.

Le disposizioni applicative del regolamento (CE) 1698/2005 sono state definite dal regolamento (CE) 1974/2006 e, per quanto riguarda le procedure di controllo e l'applicazione della condizionalità nel sostegno allo sviluppo rurale, dal regolamento (CE) 1975/2006.

Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 del Piemonte è stato adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 44-7485 del 19/11/2007 ed è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 5944 del 28/11/2007. Con DGR n. 2-9977 del 5 novembre 2008 è stata approvata una versione modificata del PSR, approvata dalla Commissione europea con nota n. FK/aj D(2009) 7334 del 12 marzo 2009.

Nel PSR 2007-2013 della Regione Piemonte sono compresi, in particolare, i pagamenti agroambientali (misura 214), individuati all'art. 39 del regolamento (CE) 1698/2005 come erogazioni atte a compensare le perdite di reddito conseguenti all'applicazione di impegni che oltrepassano le regole di condizionalità, i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale.

Le regole di condizionalità sono definite da norme nazionali (Decreto Ministeriale 12541 del 21 dicembre 2006, modificato dal Decreto Ministeriale del 24 novembre 2008) e da provvedimenti applicativi regionali (DGR n. 106-10548 del 29/12/2008, allegati 1 e 2), che per l'anno 2009 fanno ancora riferimento al regolamento (CE) 1782/2003, capitolo I e allegati III e IV (abrogato dal regolamento (CE) 73/2009).

I requisiti minimi di impiego dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e i requisiti obbligatori supplementari sono indicati nel PSR 2007-2013.

Il Decreto n. 1205 del 20 marzo 2008 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ha stabilito disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del regolamento (CE) 1782/2003 e del regolamento (CE) 1698/2005. I provvedimenti attuativi di tale Decreto che hanno disciplinato la materia a livello regionale per quanto riguarda lo sviluppo rurale sono la D.G.R. n. 80-9406 del 1° agosto 2008 e s.m.i e, per quanto riguarda specificamente la misura 214, la Determinazione Dirigenziale n. 1162 del 24.12.2008.

Il regolamento (CE) 1698/05 (art. 70) e il regolamento (CE) 1974/2006 (articoli 2 e 42) raccomandano la coerenza degli interventi per il sostegno allo sviluppo rurale. Il Piano Strategico Nazionale 2007-2013, al capitolo 5.1, afferma che "Per ciò che riguarda la coerenza interna di ciascun Asse e soprattutto tra gli Assi, la strategia proposta prevede una forte sinergia dei diversi strumenti disponibili nel raggiungimento degli obiettivi comunitari e nazionali, con un'ottica che va oltre la logica di misura e di singolo Asse". Aggiunge inoltre: "Dal punto di vista generale, la capacità di raggiungimento degli obiettivi è migliorabile se più misure, anche rientranti in Assi diversi, operano congiuntamente".

Nel caso di cui trattasi, la capacità di promuovere lo sviluppo sostenibile dei territori rurali può essere accresciuta in misura considerevole prevedendo un' applicazione coordinata della Misura 214, volta a diminuire l'impatto ambientale delle pratiche agricole e a tutelare le risorse naturali, con la Misura 112 del PSR 2007-2013 che favorisce l'insediamento di giovani agricoltori.

Per quanto riguarda la Misura 112, riguardante il sostegno all'insediamento di giovani agricoltori, è stata disposta l'apertura dei termini per la presentazione di domande negli anni:

- 2007, ai sensi della D.G.R. n. 73-7442 del 12.11.2007 e s.m.i. (D.G.R. n. 41-7484 del 19.11.2007), definita in appresso "Bando 2007";
- 2008, ai sensi della D.G.R. n. 37-8475 del 27.03.2008 e s.m.i. (D.G.R. n. 130-9454 del 1.08.2008), definita in appresso "Bando 2008".

Nell'ambito delle 1.915 domande presentate in riferimento a tali bandi e ammesse all'istruttoria, i seguenti richiedenti hanno dichiarato nel Piano aziendale incluso nella domanda di realizzare quanto segue:

- n. 920: "Assunzione da parte dell'insediante di rilevanti impegni di tipo ambientale, costituiti dalla adesione da parte dell'insediante alla Misura 214 e/o ad altre Misure dell'Asse 2 del PSR (Programma di Sviluppo Regionale 2007-2013)";
- n. 314: "Adesione dell'insediante a sistemi di agricoltura biologica".

In conformità al regolamento (CE) 1974/2006 e al Piano Strategico Nazionale, si ritiene necessario che i richiedenti ai sensi della Misura 112 effettivamente insediati (e quindi possessori di un fascicolo aziendale nell'Anagrafe unica delle aziende agricole del Piemonte) possano aderire ad azioni rilevanti per gli obiettivi sopra richiamati. Trattasi in particolare delle seguenti azioni agroambientali:

- 214.1 (Applicazione di tecniche di produzione integrata);
- 214.2 (Applicazione di tecniche di produzione biologica);
- 214.3 (Incremento del contenuto di carbonio organico nel suolo);
- 214.4 (Conversione di seminati in colture foraggere permanenti);
- 214.6/1 (Sistemi pascolivi estensivi);
- 214.8/1 (Conservazione di razze locali minacciate di abbandono);
- 214.9 (Interventi a favore della biodiversità nelle risaie).

L'adesione a una o più azioni agroambientali consente, fra l'altro, agli agricoltori insediati di ottenere un punteggio aggiuntivo a fini sia di priorità sia di quantificazione del premio di insediamento, come previsto dalla Misura 112 per l'effettiva attuazione di ciò che, come sopra specificato, hanno dichiarato di realizzare nel Piano aziendale incluso nella domanda.

Nel 2007, con D.G.R. n. 59-5652 del 2.04.2007, è stato aperto un Bando riguardante le azioni 214.1, 214.2 e 214.8/1 al quale poteva partecipare, tra l'altro, solo chi aveva presentato domanda per le corrispondenti azioni F1, F2 e F9 ai sensi del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 (definito in appresso "Bando 2007").

Nel 2008, con D.G.R. n. 52-8662 del 21.04.2008 e n. 51-8661 del 21.04.2008, sono stati aperti i Bandi, tra l'altro, per consentire agli agricoltori di presentare domanda per il proseguimento degli impegni nel 2008 circa le azioni 214.1, 214.2 e 214.8/1, nonché per la presentazione di nuove domande circa l'azione 214.8/1 (definito in appresso: "Bando 2008").

E' in fase di emanazione il Bando (definito in appresso: "Bando delle prosecuzioni") per consentire agli agricoltori (ivi compresi quelli che nell'anno 2009 succedono a un precedente beneficiario nella conduzione di terreni sui quali sono in corso di applicazione le azioni 214.1 o 214.2) di presentare domanda di proseguimento degli impegni per l'anno 2009 (anche mediante una trasformazione di impegno dall'azione 214.1 all'azione 214.2).

Attualmente sono in fase di emanazione bandi rivolti in generale ad agricoltori singoli e associati, per la presentazione nel 2009 di nuove domande di adesione alle seguenti azioni della Misura 214, anche rilevanti nelle materie previste dal reg. CE n. 74/2009 che modifica il Reg. (CE) n. 1698/2005 (definiti in appresso: "Bandi relativi a nuove azioni") e cioè:

- 214.3 (Incremento del contenuto di carbonio organico nel suolo);
- 214.4 (Conversione di seminativi in colture foraggere permanenti);
- 214.6/1 (Sistemi pascolivi estensivi);
- 214.8/1 (Conservazione di razze locali minacciate di abbandono);
- 214.9 (Interventi a favore della biodiversità nelle risaie).

Tuttavia, al fine di conseguire la sinergia ed il miglioramento riguardante la capacità di raggiungimento degli obiettivi auspicati dalla normativa comunitaria e nazionale circa lo sviluppo rurale, è necessario che sia aperto un Bando specificamente rivolto agli agricoltori insediati ai sensi della Misura 112, per consentire loro di presentare domanda di adesione per un intero quinquennio a partire dal 2009 circa importanti azioni della Misura 214 (Pagamenti agroambientali).

Riguardo alle azioni 214.1, 214.2, 214.3, 214.4, 214.6/1, 214.8/1, 214.9, è necessario emanare un Bando espressamente dedicato ai giovani agricoltori insediati, per i motivi di seguito specificati:

- a proposito delle azioni 214.1 e 214.2, in quanto non esistono altri Bandi che consentono l'adesione di cui sopra ;
- a proposito delle azioni 214.2, 214.4, 214.6, 214.9, in quanto, se gli agricoltori insediati di cui trattasi presentassero domanda ai sensi di un Bando rivolto alla generalità degli agricoltori, risulterebbe difficile ipotizzare che possano tutti essere finanziati, come è invece necessario per conseguire nella misura massima possibile le sinergie ed il miglioramento di cui sopra.

Inoltre, per quanto riguarda:

- le azioni 214.1, 214.2 e 214.8.1, qualora le aziende in cui avviene l'insediamento abbiano già aderito nel 2008 ad una o più di queste azioni;
- per quanto riguarda l'azione 214.9, qualora le aziende in cui avviene l'insediamento abbiano già aderito nel 2008 ad una delle (o ad entrambe le ) tipologie dell'impegno aggiuntivo facoltativo alle azioni 214.1 e 214.2 denominato "Interventi a favore della biodiversità nelle risaie"

si ritiene opportuno autorizzare, ai sensi dell'art. 27, par. 12, del regolamento (CE) n. 1974/2006, l'adeguamento degli impegni preesistenti che consiste nel prolungamento della loro durata per un intero quinquennio a partire dal 2009, in aggiunta al periodo di applicazione da parte di chi ha preceduto il giovane agricoltore nella conduzione dell'azienda.

Qualora le aziende in cui avviene l'insediamento abbiano in corso di applicazione l'azione 214.1, al fine di conseguire maggiori benefici ambientali si ritiene opportuno autorizzare - ai sensi dell'art. 27, par. 11 del regolamento CE 1974/2006 - la *trasformazione* dell'impegno relativo a tale azione nell'impegno relativo all'azione 214.2 (applicazione di tecniche di produzione biologica) o all'azione 214.4 (conversione di seminativi in foraggere permanenti) e inoltre - ai sensi dell'art. 27, par. 12 del regolamento CE 1974/2006 - l'*adeguamento* dell'impegno preesistente che consiste nel prolungamento della sua durata complessiva, in modo da consentire l'adesione all'azione 214.2 o all'azione 214.4 per un quinquennio a partire dal 2009, in aggiunta al periodo di azione all'azione 214.1.

I criteri di ammissibilità e di priorità per le azioni agroambientali relative al presente Bando sono stati esaminati dal Comitato di Sorveglianza del PSR 2007-2013, istituito con la D.G.R. n. 38-8158 del 4/02/2008 ai sensi degli artt. 77 e 78 del reg. CE n. 1698/05;

- in riferimento alle azioni 214.1 e 214.2, 214.8.1, in data 29.02.2008;
- in riferimento all'azione 214.3 (Tipologia 1 e 2), in data 9.06.2008;
- in riferimento alle azioni 214.4, 214.6.1, 214.9, in data 12.12.2008.

Per il finanziamento dell'annualità 2009 delle domande di aiuto/pagamento relative al presente bando viene destinato l'importo totale di 2.675.000 euro, rispetto al totale di 267 milioni di euro destinati alla misura 214 dal piano finanziario del PSR 2007-2013, ferma restando la possibilità di utilizzare ulteriori risorse derivanti da economie di altre azioni agroambientali, relative anche ad altri bandi, e/o da eventuali risorse aggiuntive deliberate dalla Giunta regionale e la possibilità di indirizzare eventuali economie originatesi dal presente bando verso altri bandi relativi alle azioni agroambientali;

Visti gli articoli 2 e 3 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 che conferiscono, rispettivamente, alle Province ed alle Comunità montane le funzioni amministrative per l'applicazione di misure agroambientali.

Dato atto che i fondi in questione (comunitari e statali) non transitano dal bilancio regionale.

Vista la legge regionale 21.06.2002, n. 16 che ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari.

Visto l'art. 12 della legge regionale n. 35 del 13/11/2006 che ha modificato la l.r. n. 16 del 21/06/2002 stabilendo l'istituzione dell'ARPEA – Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura.

Considerato che l'ARPEA – Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura è riconosciuta dal Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 0001003 del 25/01/2008 come organismo pagatore (ai sensi del reg. CE 885/06) sul territorio della regione Piemonte.

Visto che il Regolamento di funzionamento dell'A.R.P.E.A. prevede, tra l'altro, che:

- l'ARPEA possa avvalersi della collaborazione dei C.A.A. (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola),
- l'ARPEA possa delegare, sulla base di apposite convenzioni, a soggetti esterni alcune funzioni di autorizzazione e/ o di servizio tecnico.

Preso atto delle convenzioni di delega stipulate da parte dell'ARPEA con gli Enti delegati.

Dato atto che la presente deliberazione è stata valutata a livello tecnico nelle riunioni del 12 e 24 marzo 2009 con le rappresentanze agricole, le Amministrazioni Provinciali (oltre che con i C.A.A., il CSI e l'ARPEA) ed è stata sottoposta all'esame del Comitato consultivo ex art. 8 della l.r. 17/99 mediante la consultazione scritta aperta in data 6.04.2009 e chiusa in data 9.04.2009.

Viste le disposizioni generali e specifiche riguardanti il Bando contenute nell'Allegato che fa parte integrante della presente deliberazione della Giunta regionale.

Tutto ciò premesso,

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi ai sensi di legge,

**DELIBERA**

In riferimento al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 del Piemonte, Misura 214 (Pagamenti agroambientali) di stabilire quanto segue.

Per quanto riguarda giovani agricoltori:

- 1) che hanno presentato domanda ai sensi della Misura 112 del PSR 2007-2013 nell'anno:
  - 2007, ai sensi della D.G.R. n. 73-7442 del 12.11.2007 e s.m.i. (D.G.R. n. 41-7484 del 19.11.2007), definita in appresso "Bando 2007";
  - 2008, ai sensi della D.G.R. n. 37-8475 del 27.03.2008 e s.m.i. (D.G.R. n. 130-9454 del 1.08.2008), definita in appresso "Bando 2008";
- 2) che nella domanda di insediamento hanno dichiarato di realizzare almeno uno degli adempimenti di seguito specificati:
  - "Assunzione da parte dell'insediante di rilevanti impegni di tipo ambientale, costituiti dalla adesione da parte dell'insediante alla Misura 214 e/o ad altre Misure dell'Asse 2 del PSR (Programma di Sviluppo Regionale 2007-2013)";
  - "Adesione dell'insediante a sistemi di agricoltura biologica";
- 3) che si sono insediati in aziende agricole e intendono presentare domanda di aiuto/pagamento per l'adesione quinquennale alle azioni di cui trattasi,
  - I. è stabilita l'apertura dei termini per la presentazione nella campagna 2009 delle domande di aiuto (e di pagamento) per l'adesione per un intero quinquennio agli impegni di una o più delle azioni 214.1, 214.2, 214.3, 214.4, 214.6/1, 214.8/1, 214.9 della Misura 214 del PSR 2007-2013 ;
  - II. viene stabilito al **15 maggio 2009** il termine ultimo per la presentazione delle domande di cui al punto precedente agli Enti delegati competenti per territorio;
  - III per il finanziamento dell'annualità 2009 delle domande di aiuto/pagamento relative al presente bando viene destinato l'importo totale di 2.675.000 euro (a carico del FEASR per il 44% e dei fondi nazionali per il 56%), così suddiviso fra le azioni:
    - azione 214.1: 1.450.000 euro
    - azione 214.2: 450.000 euro
    - azione 214.3: 290.000 euro di cui:
      - 90.000 euro destinati alla tipologia 1;
      - 200.000 destinati alla tipologia 2
    - azione 214.4 100.000 euro;
    - azione 214.6/1 200.000 euro;
    - azione 214.8/1 135.000 euro;
    - azione 214.9 50.000 euro (complessivamente per l'azione, in quanto le tipologie della medesima possono esser effettuate congiuntamente).Qualora per una o più azioni gli importi sopra indicati risultassero insufficienti a finanziare tutte le domande pervenute, potranno essere utilizzate ulteriori risorse messe a disposizione mediante:
    - una rimodulazione finanziaria che tenga conto di economie derivanti da altre azioni per le quali l'importo delle domande presentate risulti inferiore alla dotazione prevista, con riferimento sia al presente bando sia ad altri bandi relativi alle misure agroambientali;
    - una dotazione di risorse aggiuntive deliberata dalla Giunta Regionale in coerenza con la programmazione finanziaria del Programma di sviluppo rurale.Nel caso in cui, anche a seguito di questi interventi, risultasse impossibile finanziare tutte le domande pervenute, le risorse derivanti dall'eventuale rimodulazione finanziaria e/o dalla dotazione di risorse aggiuntive saranno ripartite fra le azioni non totalmente finanziabili, in proporzione agli importi delle medesime eccedenti le dotazioni inizialmente previste. Per ciascuna delle azioni non totalmente finanziabili sarà stilata una graduatoria delle domande, sulla base dei criteri di priorità indicati nelle schede allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante.
  - IV. qualora l'azienda in cui avviene l'insediamento abbia in corso di applicazione un'azione della misura 214, l'adesione da parte del giovane agricoltore al medesimo impegno nell'ambito del presente bando è autorizzata in quanto costituisce adeguamento

dell'impegno preesistente ai sensi dell'art. 27, par. 12 del regolamento (CE) 1974/2006 e comporta il prolungamento della sua durata per altri 5 anni a partire dal 2009, in aggiunta al periodo di applicazione del medesimo impegno da parte del cedente;

- V. qualora l'azienda in cui avviene l'insediamento abbia in corso di applicazione l'azione 214.1, ai sensi dell'art. 27, par. 11 del regolamento CE 1974/2006 è autorizzata la trasformazione dell'impegno preesistente in un impegno relativo all'azione 214.2 (applicazione di tecniche di produzione biologica) o all'azione 214.4 (conversione dei seminativi in colture foraggere permanenti) ed è autorizzato, ai sensi dell'art. 27, par. 12 del regolamento CE 1974/2006, il contestuale adeguamento che consiste nel prolungamento della durata complessiva dell'impegno con l'adesione alle azioni 214.2 o 214.4 per un quinquennio a partire dal 2009, in aggiunta al periodo di adesione all'azione 214.1.

L'applicazione a partire dal 2009 del nuovo impegno quinquennale fa sì che non debbano essere restituiti i premi già percepiti dal cedente per i terreni interessati dall'operazione.

- VI. viene approvato l'allegato che fa parte integrante della presente Deliberazione, nel quale sono comprese:

- le disposizioni generali per la presentazione delle domande;
- le disposizioni specifiche relative alle singole azioni.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.